



ORDINANZA DEL RESPONSABILE DELL'AREA ORDINANZA RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-LL.PP.

N. 6 DEL 29-06-2023

OGGETTO: Regolamento comunale per lo stazionamento a terra dei natanti della Marina di Riomaggiore. Art.11 "uscite in mare". Provvedimenti

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO Che con decreto del Sindaco di Riomaggiore n° 4 in data 27/11/2021 è stato conferito, all'Arch. Euro Procaccini, l'incarico di responsabile del settore Edilizia Privata – Urbanistica – Settore manutentivo Lavori Pubblici e Demanio Marittimo, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 107 e 109, comma 2 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs 267/2000);

RICHIAMATO il Regolamento comunale per lo stazionamento a terra dei natanti della Marina di Riomaggiore, approvato con DCC n. 38 del 30.07.2018, ed, in particolare l'art. 11 "uscite in mare" che, testualmente, recita:

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di richiedere con debito preavviso, pari a 7 giorni, la rimozione temporanea dei natanti, sia collocati su suolo che su soprasuolo in soppalco, per pulizia del suolo pubblico, controllo della struttura in legno dei soppalchi nonché verifica dei minimi requisiti di navigabilità dei natanti. Tali interventi verranno eseguiti nel periodo tra il 1° aprile e il 30 settembre, con condizioni meteo marine favorevoli allo stazionamento in acqua dei natanti.

Tale attività verrà effettuata per almeno 3 volte nell'arco temporale identificato e se in occasione di

almeno 2 interventi su 3 i singoli natanti non verranno rimossi, l'Amministrazione Comunale sarà titolata alla revoca immediata della concessione in essere, intimando la rimozione del natante in oggetto alla Proprietà. Qualora ciò non si verifichi entro 10 giorni dalla notifica della comunicazione si procederà alla rimozione coatta del natante e le spese verranno addebitate al Titolare della Concessione.

Se l'Ufficio di P.M. durante i sopralluoghi riscontra la mancanza dei requisiti della galleggiabilità su un natante si procede alla revoca immediata della concessione in essere intimando la rimozione del natante in oggetto alla Proprietà. Qualora ciò non si verifichi entro 10 giorni dalla notifica della comunicazione si procederà alla rimozione coatta del natante e le spese verranno addebitate al titolare della concessione.

PRESO ATTO della necessità di procedere in merito al fine di:

- Provvedere ad una pulizia dell'area in questione;
- Accertare la rimozione dei natanti ed, in caso contrario, procedere alla revoca delle concessioni;

CONSIDERATO che, per motivi logistici, non è possibile effettuare le operazioni in una medesima giornata ma occorre dividerle in due giornate consecutive;

RAVVISITA quindi la necessità di emettere Ordinanza per l'attuazione di quanto sopra esposto;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

- 1) La rimozione temporanea dei natanti, **dalle ore 06.00 alle ore 15.00 di Giovedì 06 Luglio 2023**, collocati nei seguenti posti barca:
 - N. **2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-44-45-46-47 (evidenziati in colore giallo);**
- 2) La rimozione temporanea dei natanti, **dalle ore 06.00 alle ore 15.00 di Venerdì 07 Luglio 2023**, collocati nei seguenti posti barca:
 - N. **13-14-15-16-17-18-19-20-21-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43 (evidenziati in colore arancione);**

DISPONE

- Che copia della presente Ordinanza sia posizionata, in modo visibile, alla Marina di Riomaggiore;

DISPONE altresì

Che copia della presente ordinanza sia:

1. affissa all'Albo Pretorio del Comune
2. trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Riomaggiore
3. trasmessa al Parco Nazionale delle Cinque Terre
4. trasmessa agli organi comunali di vigilanza per la verifica dell'adempimento della medesima.

Il Corpo di Polizia Municipale, le Forze dell'Ordine e gli altri organismi preposti alla tutela dell'ordine pubblico sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

AVVERTE

CHE contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Genova (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Il Responsabile dell'area

ORDINANZA RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-LL.PP.
Procaccini Euro